



**COMUNE DI PAVIA DI UDINE**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**GIUNTA COMUNALE**

**Reg. Delib. n. 129**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**O G G E T T O**

**Approvazione tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree mercatali - Canone Patrimoniale Unico - Anno 2024**

L'anno **2023** , il giorno **14** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **13:15** a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta comunale:

| <b>Nominativo</b> | <b>Carica</b> | <b>Pres./Ass.</b> |
|-------------------|---------------|-------------------|
| Govetto Beppino   | Sindaco       | Presente          |
| Fabbro Elena      | Vice Sindaco  | Presente          |
| Grassi Paola      | Assessore     | Presente          |
| Novello Francesco | Assessore     | Presente          |
| Azzano Alessandro | Assessore     | Presente          |
| Palandrani Luigi  | Assessore     | Presente          |

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Stanig Eva** nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Sig. **Govetto Beppino** , nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale,

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 che ha istituito a decorrere dal 2021:

- del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICORDATO che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite la TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), la COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e il DPA (diritto sulle pubbliche affissioni), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2020 per la disciplina del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 04.02.2021 con il quale sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali per il 2021 e le successive delibere giuntali n. 2 del 10.01.2022 per il 2022 e n. 22 del 20.02.2023 per il 2023 con le quali le suddette tariffe sono state confermate;

VISTO l'art. 1, comma 824, della Legge n. 160/2019 che stabilisce che per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione e il comma 825 che stabilisce che per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi;

DATO ATTO infatti che il Comune di Pavia di Udine risulta classificato tra Comuni con popolazione fino a 10.000 (5.489 abitanti al 31.12.2022) e che pertanto le tariffe standard e le tariffe base di legge da applicarsi corrispondono alle seguenti:

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ⇒ tariffa standard annuale, art. 1, comma 826 Legge n. 160/2019:     | € 30,00 |
| ⇒ tariffa standard giornaliera, art. 1, comma 827 Legge n. 160/2019: | € 0,60  |
| ⇒ tariffa forfettaria, art. 1, comma 831 Legge n. 160/2019:          | € 1,50  |

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la tariffa comunale è determinata pertanto applicando alla tariffa base/standard/forfettaria di legge indicata in precedenza e stabilita dalla Legge n. 160/2019 i coefficienti moltiplicatori generali e specifici per ogni tipo di occupazione, determinati in forza degli elementi acquisiti dalle banche dati relative ai canoni e tributi sostituiti dal canone unico;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento confermare le tariffe deliberate per l'anno 2023 e invariate dal 2021, per l'applicazione di detti canoni per l'anno 2024, in modo da assicurare, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della su citata Legge n. 160/2019, un gettito pari a quello conseguito dal TOSAP, dalla ICP, dal DPA e dalla TARIG che sono sostituiti dal nuovo canone; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VALUTATI i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe applicate nel 2023 alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla conferma delle tariffe riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO per quanto applicabile regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera consiliare n. 26 del 27.07.2020;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabile, Tributi e Attività Economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

A voti unanimi, espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE che le tariffe standard di base per la deliberazione delle tariffe del Canone Patrimoniale Unico, istituito a decorrere dal 2021 dall'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019, da applicarsi nel Comune di Pavia di Udine sono quelle dei Comuni fino a 10.000 abitanti e corrispondono alle seguenti:

- tariffa standard annuale, art. 1, comma 826 Legge n. 160/2019: € 30,00;
- tariffa standard giornaliera, art. 1, comma 827 Legge n. 160/2019: € 0,60;

3) DI CONFERMARE che la tariffa forfettaria del Canone Patrimoniale Unico da applicarsi nel Comune di Pavia di Udine per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è quella dei Comuni fino a 20.000 abitanti e corrisponde alla seguente:

- tariffa forfettaria, art. 1, comma 831 Legge 160/2019: € 1,50;

4) DI CONFERMARE per l'anno 2024 le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali – Canone Patrimoniale Unico – applicate nel 2023 e riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) DI DARE ATTO che i minimi di canone comunque dovuto o rimborsabile, le modalità e i termini di versamento sono disciplinati nel Regolamento Comunale approvato con atto consiliare n. 55 del 28 dicembre 2020.

Indi,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

a voti unanimi, espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

CT/

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE</b> |
|-------------------------------------------------|

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 14/11/2023

**IL RESPONSABILE**

f.to Michela Fabbro

(Firmato digitalmente)

---

---

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>AREA FINANZIARIA - CONTABILE</b> |
|-------------------------------------|

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 – 4° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 14/11/2023

**IL RESPONSABILE**

f.to Michela Fabbro

(Firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to **IL SINDACO**  
Govetto Beppino

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Stanig Eva

---

### **CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 02/12/2023 .

Lì, 17/11/2023

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
Valentina Lucca

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2023

- ☒ per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, 17/11/2023

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
Valentina Lucca

**E' copia conforme all'atto sottoscritto digitalmente in originale,  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.**